



# COMUNE DI RESIUTTA

## PROVINCIA DI UDINE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

ANNO 2024  
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Nesich Francesco	Sindaco	Presente
Campagna Simone	Consigliere	Assente
Abbondanza Simona	Consigliere	Assente
Piu Maurizio	Consigliere	Presente
Venturini Alexia	Consigliere	Assente
Beltrame Andrea	Consigliere	Presente
Zuzzi Miriam	Consigliere	Presente
Del Gallo Emanuele	Consigliere	Presente
Bruzzo Antonia	Consigliere	Assente
Arrigossi Roberto	Consigliere	Presente
Pugnetti Andrea	Consigliere	Presente

**Assiste** il Segretario comunale dott. Sandro Michelizza.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Nesich Francesco nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto *“Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)”*, sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un'articolazione delle aliquote da applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze - aliquota dello 0,5 per cento (consentiti aumento massimo di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento);
- primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al periodo precedente aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aliquota dello 0,1 (consentita diminuzione fino all'azzeramento);
- terreni agricoli, aliquota dello 0,76 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili, aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati strumentali all'attività economica, aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino allo 0,96 per cento o diminuzione fino all'azzeramento)
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);

DATO ATTO che il territorio del Comune di Resiutta ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 17/2022;

DATO ATTO che l'art.19, della L.R. 17/2022, stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”*;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- l'art.14 commi 31 e 32 della L.R. 27/2012 riguardo la tempistica e gli effetti dell'adozione di provvedimenti in materia tributaria e tariffaria rispetto al termine di approvazione del Bilancio di Previsione
- l'art. 14, L.R. 17/2022 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, L. 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 20 dell'11.04.2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 19 dell'11.04.2023 di fissazione delle aliquote Ilia per l'anno 2023, e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 *bis*, D.L. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

- Il sindaco illustra l'argomento.

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e massimo tre pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7.	0,50% Detrazione € 200,00

Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,86%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,86%
	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale (max 1 (una) abitazione, purché destinata ad abitazione principale del comodatario con atto registrato), concessi ad uso gratuito a parenti entro il 2° grado, portatori di handicap ai sensi della L. 104/92	0,00 %
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,86%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,86%

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione;
3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2024;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dalla Legge.

Indi, con votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 7/2004.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA VUERICH in data 04 marzo 2024.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da PATRIZIA VUERICH in data 04 marzo 2024.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto *digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.*

Il Presidente  
Nesich Francesco

Il Segretario  
Dott. Michelizza Sandro

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

*Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/03/2024 al 27/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Resiutta, lì 12/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Claudia Copetti

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

*Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 12/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
Claudia Copetti

---

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2024 al 27/03/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Resiutta, lì 28/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

---